

2.2.1/36

Oggetto n. 597
Prot. n. 29789 del 14/10/2010
Comm. ass.re refer. VI Comm.
Comm. ass.re consult. 5° (TURISMO)
IL RESPONSABILE
A. V. O. S.

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



PDL "ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI CONDIZIONI DI PIENA PARITA' TRA DONNE E UOMINI"

OGGETTO 597

RELAZIONE

La parità e la non discriminazione tra donne e uomini sono valori, essenziali allo stesso concetto di democrazia, che assumono particolare rilevanza, soprattutto dopo un anno, come il 2007, designato dalla Commissione europea "Anno europeo delle Pari Opportunità per Tutti".

Essi costituiscono principi fondamentali degli ordinamenti comunitario, nazionale e regionale, nonché obiettivi principali delle rispettive politiche.

Il Trattato CE prevede, infatti, la promozione della parità e l'eliminazione delle ineguaglianze tra uomini e donne tra i compiti e le azioni poste a fondamento della Comunità, e sancisce la piena parità in materia lavorativa, consentendo, al Consiglio di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso. Tale ultima disposizione ha costituito la base giuridica per l'adozione di direttive comunitarie, che hanno formato un corpus normativo oramai consolidato, da cui discendono vincoli per la legislazione nazionale e regionale.

D'altra parte, fulcro delle politiche comunitarie è proprio il principio di "Gender Mainstreaming", ossia di integrazione delle pari opportunità in tutti gli aspetti della vita economica civile e sociale, per il cui perseguimento l'Unione Europea sollecita, tra l'altro, agli Stati membri, una strategia di miglioramento della governance sulla parità tra i generi.

A livello nazionale, si può affermare che il principio costituzionale della piena parità tra uomini e donne assume un rilievo particolare per quanto riguarda la sua realizzazione sul versante della partecipazione pubblica e politica.

Esso trova il suo fondamento nel principio di uguaglianza, che l'art. 3 della Costituzione riconosce sotto il duplice profilo: formale, quale divieto di discriminazioni basate su ogni possibile differenza tra le persone, e sostanziale, con il conferimento ai pubblici poteri del compito di rimuovere ogni condizione che possa esserne considerata limitativa.

Più specificamente poi, la nostra Carta costituzionale dopo aver sancito, al comma 1 dell'art. 37 il principio secondo il quale la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore, ed al comma 1 dell'art. 51, il principio di eguaglianza sessuale in ordine all'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, al successivo art. 117, comma 7, conferisce proprio alle leggi regionali il

compito di rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità nella vita sociale, culturale ed economica e di promuovere la parità di accesso alle cariche elettive.

La legislazione nazionale ha rivisto e riorganizzato la materia attraverso l'approvazione, con decreto legislativo n. 198 del 2006, del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che opera come testo unico della normativa nazionale vigente.

Esso ha previsto, tra l'altro, l'istituzione della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, poi regolamentata dal D.P.R. n. 115 del 2007, quale organismo di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministro delle pari opportunità nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di genere sui provvedimenti di competenza statale.

Sul versante regionale, lo Statuto dell'Emilia-Romagna, all'art. 2, prevede, tra gli obiettivi prioritari cui la Regione ispira la propria azione, il perseguimento del principio di parità giuridica, sociale ed economica fra donne e uomini e la rimozione degli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione, compreso l'accesso alle cariche elettive.

Il successivo articolo 41 prevede poi, in particolare, l'istituzione, presso l'Assemblea legislativa, della Commissione per le pari opportunità fra donne e uomini con legge regionale che ne stabilisce composizione, poteri e modalità che ne garantiscano il funzionamento.

Il presente progetto di legge va ad attuare tale disposizione statutaria e, ponendosi in linea con la normativa nazionale e comunitaria, istituisce e disciplina la Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini.

Esso si compone di cinque articoli che prevedono, in particolare, le seguenti norme.

L'articolo 1 istituisce, con sede presso l'Assemblea legislativa, la Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini, quale organo consultivo della Regione in ordine a provvedimenti ed iniziative riguardanti la condizione femminile, che opera per la valorizzazione della differenza di genere; la rimozione di ogni forma di disuguaglianza nonché di ogni discriminazione nei confronti delle persone, come dettato dalla Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell'Unione europea; la creazione di raccordo e dialogo tra donne elette nelle istituzioni e realtà femminili presenti in Regione e il monitoraggio al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi previsti.

Le competenze della Commissione sono indicate all'art. 2, per cui essa esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale. Più specificamente sono previste, per tale organo, le seguenti possibilità: esprimere pareri, osservazioni e proposte alla commissione assembleare



referente su progetti di legge o atti di programmazione ad esso assegnati, in sede consultiva, dal Presidente dell'Assemblea; elaborare proposte di adeguamento normativo da presentarsi all'Assemblea legislativa; valutare lo stato di attuazione nella Regione delle normative regionali, nazionali ed europee in materia di pari opportunità e di contrasto ad ogni forma di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone; promuovere e sostenere la presenza delle donne nelle nomine di competenza regionale nonché la loro partecipazione attiva nella vita politica, sociale, economica e culturale; collaborare alle iniziative riguardanti la condizione femminile promosse da Regione ed Enti locali; realizzare indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile in Emilia-Romagna e sulle disparità in genere e curare la diffusione delle informazioni raccolte.

Ai sensi dell'articolo 3 la Commissione è composta da consigliere e consiglieri regionali in carica. Il Presidente della Commissione, coadiuvato da due vicepresidenti, viene eletto dall'Assemblea legislativa scegliendolo tra le consigliere ed i consiglieri regionali con le medesime modalità e procedure per l'elezione dei presidenti delle commissioni permanenti. La Commissione, inoltre, si compone ed opera con le stesse modalità, procedure e durata previsti dallo Statuto e dal Regolamento interno per le commissioni permanenti.

L'articolo 4 contiene l'abrogazione della legge regionale n. 3 del 1986 ("Istituzione della Commissione della parità fra uomo e donna"), ed, infine, l'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name that appears to be 'M...' followed by a horizontal line.

PDL "ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI CONDIZIONI DI PIENA PARITA' TRA DONNE E UOMINI"

ART. 1

Istituzione e finalità della Commissione

1. In armonia con la normativa dell'Unione Europea, secondo i principi e per le finalità di cui agli articoli 3, 37, 51 e 117, comma settimo, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, è istituita ed ha sede, presso l'Assemblea legislativa, la Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini.
2. La Commissione è organo consultivo della Regione in ordine a provvedimenti ed iniziative riguardanti la condizione femminile, per la tutela e l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di piena parità tra donne e uomini.
3. La Commissione esercita le sue funzioni ed opera, in particolare, per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) rimozione di ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole di fatto e di diritto, nonché di ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, come da dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 7 dicembre 2000);
 - b) valorizzazione della differenza di genere e sostegno di percorsi rivolti alla affermazione della specificità, libertà e autonomia femminile, diretti alla parità giuridica, sociale tra donne e uomini;
 - c) creazione di uno stretto raccordo e di un dialogo permanente tra le donne elette nelle istituzioni e le realtà e le esperienze femminili presenti nella Regione;
 - d) monitoraggio al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi, in particolare di garantire criteri equi di accesso ai servizi rivolti alle persone e alle famiglie.

ART. 2

Competenze della Commissione

1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale in ordine alle finalità di cui all'art. 1.
2. In particolare la Commissione può:
 - a) esprimere pareri e formulare osservazioni e proposte alla Commissione assembleare referente su progetti di legge e su proposte di atti di programmazione ad essa assegnati in sede consultiva, per gli aspetti di competenza, dal Presidente dell'Assemblea;
 - b) valutare lo stato di attuazione nella Regione delle normative regionali, nazionali ed europee in materia di pari opportunità e di contrasto ad ogni forma di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone con particolare riferimento alle leggi in materia di lavoro, formazione professionale, assistenza, servizi sociali ed attività culturali;
 - c) elaborare proposte di adeguamento normativo al fine della loro presentazione all'Assemblea legislativa;
 - d) promuovere iniziative, anche in collaborazione con gli organismi competenti, volte a sostenere l'adozione di azioni positive da parte di soggetti pubblici e privati, nel

lavoro, nella formazione, nell'istruzione, nella cultura, nell'organizzazione dei tempi di vita, familiari e di lavoro, per espandere l'accesso delle donne al lavoro, incrementare le loro opportunità di formazione e progressione di carriera professionale, sviluppare l'imprenditorialità femminile;

- e) collaborare, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni, alle iniziative riguardanti la condizione femminile, promosse da Regione, Province, Comuni ed altri Enti locali;
- f) promuovere e sostenere la presenza delle donne nelle nomine di competenza regionale e sollecitare la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle stesse alla vita politica, sociale ed economica e culturale;
- g) svolgere indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nell'ambito regionale e sulle disparità in genere;
- h) curare la diffusione delle informazioni raccolte, anche attraverso incontri, seminari, convegni, conferenze, pubblicazioni, l'uso della stampa e delle strutture radiotelevisive;
- i) favorire il migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti.

ART. 3

Composizione e funzionamento della Commissione

1. La commissione è composta da consigliere e consiglieri regionali in carica.
2. Il presidente della commissione è eletto dall'Assemblea legislativa scegliendolo tra le consigliere e i consiglieri regionali con le stesse modalità e procedure per l'elezione dei presidenti delle commissioni permanenti. Il presidente è coadiuvato da due vicepresidenti.
3. La commissione si compone ed opera con le stesse modalità, procedure, durata e criteri di rappresentanza previsti dallo Statuto e dal regolamento per le commissioni permanenti.
4. L'ufficio di presidenza dell'Assemblea provvede a garantire per il funzionamento della commissione la dotazione di strumenti e personale previsti per le commissioni permanenti.

ART. 4

Abrogazione

1. La legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 "Istituzione della Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna" è abrogata.

ART. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

Carlo Varesi (PD)
Mario Merli (PD)
Antonio Sestini (PD)
Roberto Sestini (PRC FED. SIV.)
Roberto Sestini (PD)
Roberto Sestini (IDV)
Roberto Sestini (SEL-VERDI)
Roberto Sestini (Fds)
Carlo Varesi (LEGA Nord)
Giuseppe Villani (PDL)
Roberto Sestini (PD)
Silvia Moe (UDC)
Roberto Sestini (PD)
Roberto Sestini (MOV5 Stelle)
Roberto Sestini (SEL-VERDI)